

Quesito sulla corretta interpretazione della circolare sulla rotazione dei Sostituti della D.D.A. posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sulla base delle osservazioni del Procuratore aggiunto delegato alla D.D.A..

(Risposta a quesito del 25 luglio 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2000, esaminato il quesito in oggetto, ha adottato a maggioranza la seguente deliberazione:

“Con nota del 1 giugno 2000 il Procuratore della Repubblica di Milano ha posto al C.S.M. un quesito sull'interpretazione della circolare che disciplina la rotazione dei sostituti addetti alla D.D.A. trasmettendo le osservazioni del Procuratore della Repubblica aggiunto delegato alla D.D.A. della stessa Procura "sui problemi legati alla sostituzione dei magistrati che hanno compiuto il quarto biennio di permanenza nel Dipartimento".

Tali osservazioni sono contenute nella nota del 26 maggio 2000 in cui:

- a) Si premette che l'11.12.1999 i sostituti procuratori, e sono subentrati ai sostituti, e nella composizione della D.D.A. ed "è attualmente in scadenza il periodo massimo di permanenza per i colleghi e di cui si imporrebbe pertanto analoga sostituzione".
- b) Si rileva che all'art. 5 lett. B) della circolare del C.S.M. che disciplina i termini massimi di permanenza nelle D.D.A. si sancisce che "in nessun caso è possibile destinare contemporaneamente ad altro incarico più di un terzo dei magistrati addetti alla D.D.A."
- c) Si osserva che a ciò consegue che in nessun caso può operarsi, nell'ambito del medesimo biennio, un ricambio della D.D.A. in misura eccedente un terzo della composizione complessiva della medesima.
- d) Si rileva conclusivamente "che nell'ambito del presente biennio la D.D.A. costituita presso la Procura della Repubblica di Milano ha già subito tale trasformazione, con ingresso nella stessa dapprima dei dottori, e e, successivamente, dei dottori,e sicché dovrebbe concludersi che per tutto il prossimo biennio, e cioè il quinto dalla composizione originaria delle D.D.A. (1999-2001) non debba procedersi ad ulteriori sostituzioni, ed in particolare a quelle dei dottori e di cui sarebbe attualmente in scadenza il periodo massimo di permanenza".

La materia di riferimento del quesito in oggetto è disciplinata dalla circolare del C.S.M. 13.2.1993 che è stata lievemente modificata con le risoluzioni adottate dal Consiglio il 16 luglio 1997 e più di recente il 13.10.1999.

Con quest'ultima deliberazione il C.S.M. ha in particolare confermato la regolamentazione dei termini massimi di durata della presenza dei magistrati addetti alle D.D.A., fissati in tre bienni prorogabili in un quarto, e ciò dopo avere ribadito le ragioni a sostegno di un sistema di rotazione che contempera esigenze di conservazione e di innovazione finalizzate al più efficace funzionamento di queste importanti articolazioni delle Procure Distrettuali.

La risoluzione citata ha confermato il termine massimo di permanenza già in precedenza sancito e ha altresì stabilito quanto segue per il magistrato che al completamento del quarto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene: a) viene di regola designato quale P.M. nei dibattimenti relativi a processi promossi a seguito di indagini espletate quale P.M. componente la D.D.A.; b) può continuare ad espletare, quale P.M. munito di nuova codelega e fino al completamento ed in ogni caso entro il termine massimo di un anno, attività di direzione delle indagini in corso riconosciute dal Procuratore Distrettuale di particolare urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei mesi.

Rimane immutato il principio sancito dalla circolare fin dalla sua prima stesura e in base al

quale in nessun caso è possibile destinare contemporaneamente ad altri incarichi più di un terzo dei magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il significato di tale disposizione non può però dare fondatezza alla cennata prospettazione del Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano delegato alla D.D.A..

Ed invero già la sede di collocazione della disposizione ne chiarisce gli scopi e ne ridimensiona gli effetti. La medesima integra infatti l'imposizione del cennato limite massimo di permanenza nella D.D.A. ponendo una delimitazione quantitativa al ricambio contestuale, ma si tratta di una delimitazione che da un lato attiene al divenire dell'articolazione D.D.A. e dall'altro non può certamente operare in deroga al limite massimo di permanenza, sancito in quattro bienni, che riguarda inderogabilmente ed individualmente i magistrati della D.D.A.- tutti, ad eccezione del Procuratore Distrettuale della Repubblica che ne è il vertice.

Ora va rilevato che nel caso di specie i sostituti dottori e facendo parte della D.D.A. della Procura della Repubblica di Milano rispettivamente dal 2.12.1991 e dal 28.3.1992 hanno visto scadere il termine massimo di permanenza nella predetta articolazione rispettivamente il 2.12.1999 e il 28.3.2000.

Tanto constatato, lascia perciò perplessi quanto rilevato nella nota del Procuratore aggiunto delegato alla D.D.A. di Milano e cioè che "è attualmente in scadenza il periodo massimo di permanenza - nella D.D.A. n.d.r. - per i colleghi e". Il vero è che quando la nota è stata redatta, e cioè il 26.5.2000, il periodo massimo di permanenza nella D.D.A. era scaduto, per la dott.ssa dal 2 dicembre 1999 e per il dott. dal 28 marzo 2000 ed è da queste rispettive date che i medesimi andavano reintegrati nella composizione della D.D.A..

Ed invero lettera e ratio della delimitazione temporale cennata non lasciano dubbi ad un'operatività che non ammette eccezione alcuna (salvi i contemperamenti più sopra cennati che comunque confermano l'inderogabilità della disciplina di permanenza massima sancita) e che riguarda tutti i magistrati addetti alla D.D.A..

Il tetto massimo di un ricambio contestuale sancito dalla circolare non può certamente confliggere con la rigidità della regola del ricambio individuale né appare logica e ragionevole la dilatazione sostenuta nelle cennate osservazioni del Procuratore aggiunto di Milano del concetto di contemporaneità alla durata di un biennio.

Va infatti osservato che la cennata delimitazione del ricambio contemporaneo è stata fissata contestualmente all'istituzione delle D.D.A. e alla fissazione del termine massimo di permanenza nelle medesime, stabilito originariamente in tre bienni e successivamente ampliato, ove ricorrano specifici presupposti, a quattro bienni. Criteri evidenti di razionalità nella organizzazione della struttura in questione imponevano ed impongono una gradualità nel ricambio tale da contemperare esigenze di conservazione di innovazione e di rispettare, appunto, il tetto massimo cennato. In altri termini il tetto massimo contestuale di turnazione non è certamente una delimitazione utilizzabile per rendere inoperante il limite temporale massimo di permanenza nella D.D.A., ma pone a carico del responsabile della D.D.A. medesima il compito di gestire e graduare i termini massimi di permanenza dei singoli componenti della struttura in modo tale da evitare un contestuale "eccesso" nel ricambio".